



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 aprile 2008 (22.04)
(OR. en)**

8055/08

TRANS 105

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO

n. doc. prec.: 7371/07 TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219
n. prop. Com: 6223/08 TRANS 33

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 11
riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni
di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che
istituisce la Comunità economica europea
– Adozione

1. Il 7 marzo 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. La proposta faceva parte delle cosiddette "azioni rapide" individuate nella comunicazione della Commissione sul programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE (doc. 7371/07).
2. In seguito al mandato conferitogli dal Comitato dei Rappresentanti permanenti del 21 marzo 2007, il Gruppo "Trasporti terrestri" ha esaminato le parti della proposta riguardanti i trasporti nelle riunioni del 20 e 23 aprile 2007. Ha altresì esaminato la valutazione d'impatto. Gli Stati membri si sono espressi a favore della proposta.

3. In seguito ad un ulteriore esame della proposta da parte del Servizio giuridico del Consiglio, è emerso che, tenuto conto delle diverse basi giuridiche, sarebbe necessario seguire procedure diverse per trattare la proposta. Più precisamente l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) e l'articolo 95 prevedono una procedura di codecisione, laddove l'articolo 75, paragrafo 3 non prevede neppure la consultazione del Parlamento europeo. Per queste differenze delle basi giuridiche, è risultato necessario scindere la proposta in due proposte distinte, una riguardante i prezzi di trasporto e l'altra l'igiene dei prodotti alimentari.

4. Alla luce di quanto precede, il 4 dicembre 2007 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha deciso di scindere le proposte in due distinte proposte, decisione a seguito della quale il 27 febbraio 2008 il Gruppo "Trasporti terrestri" ha esaminato il testo della proposta riguardante i trasporti (doc. 6223/08 + COR 1) e ne ha approvato la trasmissione al COREPER.

5. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a esaminare il testo della proposta che figura nell'allegato della presente nota previa messa a punto da parte del Servizio Giuristi-linguisti del Consiglio, e a raccomandarne al Consiglio l'adozione tra i punti "A" di una delle prossime sessioni.

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

¹ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 37.

- (1) Considerando che il regolamento n. 11¹ contiene le norme comunitarie che, secondo l'articolo 75 del trattato, devono essere adottate per abolire alcune forme di discriminazione nel traffico interno della Comunità. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, tale regolamento dovrebbe essere semplificato eliminando le prescrizioni obsolete e superflue, in particolare l'obbligo di conservare su documento cartaceo certe informazioni che, grazie al progresso tecnico, sono ora disponibili nei sistemi contabili dei vettori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 11 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 5 è soppresso;
- 2) l'articolo 6 è così modificato:
 - a) nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi;
 - b) nel paragrafo 2 la terza frase è soppressa;

¹ GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3626/84 (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4).

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendono tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 e rendono possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1 del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
